

Cass. pen., Sez. un., 27 aprile 2017 (dep. 12 luglio 2017), n. 34090,  
Pres. Canzio – rel. Boni

### **Furto – Aggravante della destrezza**

*La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa*

Il testo integrale della sentenza è accessibile sul sito della rivista.

## Mero approfittamento di situazione favorevole e delitto di furto: le Sezioni unite escludono l'aggravante della destrezza

SOMMARIO: 1. La vicenda oggetto del giudizio e l'ordinanza della Sezione rimettente. – 2. L'argomentazione delle Sezioni unite. – 2.1. La *ratio* dell'aggravamento seguente al ricorso a modalità "destre". – 2.2. Il significato disvaloriale dell'approfittamento dell'altrui distrazione. – 2.2.1. Furto con destrezza e furto semplice: l'argomento del *quid pluris*. – 2.2.2. Furto con destrezza e furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori: la circoscritta rilevanza del "*carpe diem* furtivo". – 2.2.3. Furto con destrezza e principio di offensività: l'inconsistenza delle ragioni poste alla base dell'incremento sanzionatorio. – 3. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e l'esito del ricorso. – 4. In conclusione: la *creazione* della situazione di favore come cardine del furto grave.

### **1. La vicenda oggetto del giudizio e l'ordinanza della Sezione rimettente.**

Con la sentenza che si commenta la Suprema Corte torna a pronunciarsi, nella propria composizione più autorevole, su una questione afferente il delitto di furto. In particolare, le Sezioni unite sono chiamate chiarire, secondo il quesito formulato dalla Quarta Sezione penale, "*se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa*".

La questione, pregevole sul piano teorico ma soprattutto relevantissima sul piano applicativo, viene a porsi in ragione del fatto storico nel quale il Tribunale, prima, e la Corte d'Appello, poi, riscontravano gli estremi del delitto di furto aggravato dalla destrezza (artt. 624 e 625, co. 1, n. 4, c.p.): un individuo si impossessava di un computer portatile

collocato sul bancone di un bar approfittando della distrazione della titolare e degli altri avventori. L'imputato era presto identificato quale autore della sottrazione grazie alla registrazione delle videocamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale e, comunque, in giudizio ammetteva la propria responsabilità.

Assodata la riferibilità materiale, le attenzioni si concentravano sulla corretta qualificazione giuridica della condotta. In particolare, con la rammentata interpretazione dei giudici del merito dissentiva l'imputato, il quale, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avente per unico motivo proprio l'erronea sussunzione del fatto al di sotto della fattispecie aggravata, rilevando di non aver compiuto *“alcuna azione per creare condizioni favorevoli la sottrazione del bene, non enunciate nemmeno nell'imputazione, essendosi [egli] limitato ad approfittare della distrazione, non provocata, della proprietaria del bene asportato”*.

Non solo, perché il ricorrente segnalava al Supremo Collegio *“il contrasto giurisprudenziale emerso in merito ai presupposti applicativi della circostanza aggravante della destrezza”* e domandava, conseguentemente, *“ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen. (...) rimettersi la decisione alle Sezioni Unite”*.

Alla richiesta dell'imputato aderiva la Quarta Sezione a mezzo dell'ordinanza n. 7696 del 17 febbraio 2017 (ud. 21 dicembre 2016). Il collegio rimettente, invero, riscontrava a propria volta la sussistenza del contrasto giurisprudenziale, dando altresì conto di come quest'ultimo fosse già stato evidenziato dall'Ufficio del Massimario con la Relazione n. 18 del 18 marzo 2016, e investiva della decisione le Sezioni unite, indirizzando a queste ultime il sopraccitato quesito.

A beneficio di una proficua lettura del commento che ci si accinge ad offrire, pare opportuno anticipare l'esito del pronunciamento: a fronte del conflitto tra una lettura rigorista e un'altra equilibratamente restrittiva, le Sezioni unite avallano la seconda ed escludono il ricorrere della circostanza aggravante.

## 2. L'argomentazione delle Sezioni unite.

L'argomentazione attraverso la quale il Collegio perviene alle anticipate conclusioni si articola in due parti fondamentali. E invero, dopo aver delineato l'iter processuale dispiegatosi fino alla rimessione del ricorso e aver dato conto del contrasto giurisprudenziale giustificativo del suo intervento, la Suprema Corte entra nel merito della questione: anzitutto, soffermandosi, sulla *ratio* “generale” dell'aggravamento derivante dal carattere destro dell'azione; in un secondo momento, ponendo tale fondamento “generale” in rapporto al caso di specie così da verificare se, effettivamente, il mero approfittamento dell'altrui distrazione e/o dell'altrui momentaneo allontanamento presenti i connotati della destrezza oppure se tale *modus operandi* non risponda, più semplicemente, allo schema logico essenziale dell'aggressione furtiva.

## 2.1. La ratio dell'aggravamento seguente al ricorso a modalità "destre".

Per quanto attiene alla *raison d'être* della circostanza aggravante, un primo spunto significativo si ricava dal raffronto tra l'art. 625, primo comma, n. 4 del Codice Rocco (tutt'ora in vigore) e l'art. 403, n. 4 del Codice Zanardelli: invero, mentre il codice del 1930 si limita a comminare un'aumentata pena "*se il fatto è commesso con destrezza*"<sup>1</sup>, il testo del 1889 contemplava l'aggravamento ove l'usurpazione fosse stata posta in essere "*con destrezza sulla persona in luogo pubblico o aperto al pubblico*"<sup>2</sup>.

Peraltro, a dispetto della laconica formulazione offerta dal testo legislativo vigente, il correlato inasprimento della sanzione implica che la destrezza debba evincersi "*da una o da talune modalità dell'azione che trascendono l'attività di impossessamento, necessaria per la consumazione del delitto*". In altre parole, poiché la "*configurazione legale tipica del furto semplice (...) postula già di per sé un comportamento predatorio nascosto, celato, non evidente, attuato in modo da evitarne la scoperta*", emerge la necessità che l'ipotesi aggravata superi tale "configurazione" e si strutturi in "*un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto di reato*".

Muovendosi all'interno di questo solco, evidenzia la Corte, dottrina e giurisprudenza hanno attribuito alla destrezza il significato "*di abilità motoria e sveltezza intese in senso fisico*" o anche "*di avvedutezza e scaltrezza, quali doti intellettive*"<sup>3</sup>; con il fondamentale rilievo che, in rapporto a entrambe le accezioni, risulta soprattutto significativa l'idoneità delle modalità impiegate a "*eludere, sviare, impedire la sorveglianza da parte del possessore*" e a "*rendere più insidiosa ed efficace la condotta*".

In questo senso, sono essenzialmente due gli aspetti che caratterizzano la circostanza in parola. Per un verso, stante l'eliminazione del requisito della direzione "*sulla persona*" della destrezza (richiesta dall'art. 403, n. 4, cod. pen. prev.)<sup>4</sup>, l'azione può investire "*tanto la persona del derubato, come nel caso del borseggio, quanto direttamente il bene sottratto se non si trovi sul soggetto passivo ma sia alla sua portata e questi eserciti la vigilanza sullo stesso, anche se non a stretto contatto fisico*"<sup>5</sup>. Per altro verso, a fronte dei fondamentali connotati sopraindicati dell'azione destra, si delinea un vero e proprio "*nesso di interdipendenza tra abilità dell'agente (...) e sorveglianza della persona offesa sulla res*": infatti, "*l'abilità rileva (...) perché idonea ad evitare o attenuare la vigilanza della persona offesa*".

<sup>1</sup> In tema, anzitutto, V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano secondo il codice del 1930*, vol. IX/1, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1938, 214 ss.

<sup>2</sup> Si v. soprattutto G. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale italiano*, con introduzioni e note di E. Altavilla, vol. I, Napoli, 1927, 84 ss.

<sup>3</sup> Per la manualistica corrente: A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, vol. III, *Delitti contro il patrimonio*, Milano, 2003, 115 ss.; D. PULITANÒ, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Tutela penale del patrimonio*, Torino, 2013, 75; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, VII ed., Bologna, 2015, 83 s.; F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, C. F. GROSSO (a cura di), vol. I, XVI ed., Milano, 2016, 425 ss.; F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, *Delitti contro il patrimonio*, VI ed., Assago, 2016, 79 s.

<sup>4</sup> Si v., ancora, G. MARCIANO, *Il titolo X del codice penale italiano*, cit., 87 s.

<sup>5</sup> Sul punto: Cass. pen., Sez. II, 21 febbraio 1972, n. 4781, *Bianco*, in *CED Cassazione*, n. 121503.

*ed in grado di minorarne ed attenuarne la difesa del patrimonio”, così come “il controllo sul bene da parte del possessore (...) va riferito ad un livello di normalità parametrato sull'uomo medio, quindi valutabile in astratto, sicché per poter configurare l'aggravante non è richiesto che l'agente riesca a superarla, conseguendo il risultato di non destare l'attenzione della persona offesa”.*

Quanto osservato consente alla Corte di concludere sul punto rilevando che il più marcato disvalore del furto eseguito con destrezza si rinviene nelle modalità “*rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute*” impiegate dall'agente, “*dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose*”.

## 2.2. Il significato disvaloriale dell'approfittamento dell'altrui distrazione.

È a questo punto che le Sezioni unite pongono a tema la più specifica ipotesi che forma oggetto del quesito loro sottoposto: *quid* ove “*il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa*”?

A ben vedere, a fronte di una tendenziale concordia riscontrabile rispetto al caso in cui la distrazione di cui l'agente si approfitta sia da questi provocata<sup>6</sup>, il conflitto tra i richiamati orientamenti viene a porsi, come anticipato, qualora “*l'agente non operi per creare le condizioni favorevoli alla sottrazione, ma si limiti a percepirla nella realtà fenomenologica a lui esterna ed a volgerle a proprio favore, inserendovi la propria azione appropriativa del bene altrui*”.

Sul punto, è anzitutto dato rinvenire un primo orientamento “rigorista” a mente del quale l'aggravante dovrebbe ritenersi già integrata per l'effetto dell'impiego di “*qualsiasi modalità idonea ad eludere l'attenzione del soggetto passivo sulla commissione del reato*”<sup>7</sup>. Interessante, soprattutto alla luce delle considerazioni sopraesposte, notare come in questa prospettiva l'idoneità dell'azione verrebbe a misurarsi in rapporto alla condotta sottrattiva: in altre parole, la destrezza emergerebbe non in ragione dell'incidenza sulla sorveglianza (attuale) esercitata sul bene, bensì a partire dal “nascondimento” dell'aggressione patrimoniale agli occhi della vittima.

<sup>6</sup> Fattispecie in cui la giurisprudenza rinviene, non solo (senza tentennamenti) gli estremi della destrezza, ma sovente anche i connotati della fraudolenza. Si che il problema che viene a porsi è, semmai, quello della distinzione tra destrezza e fraudolenza: problema, peraltro, drasticamente risolto dalle Corti mediante l'affermazione della *compatibilità* tra le due modalità di condotta. Tra le altre, più e meno recentemente: Cass. pen., Sez. IV, 12 aprile 2013, n. 21299, *Gabrieli*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 14 marzo 2011, n. 10144, *Bobovicz*, in *CED Cassazione*, n. 249831; Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 1973, n. 8071, *Valverde*, in *CED Cassazione*, n. 125454.

<sup>7</sup> Si v., da ultimo: Cass. pen., Sez. V, 25 gennaio 2017, n. 3807, *Pagano*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2016, n. 26749, *Ouergbi*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 15 febbraio 2016, n. 6213, *Stepich*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 20954, *Marcelli*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. II, 15 gennaio 2015, n. 18682, *Bono*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 7314, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 10 gennaio 2014, n. 640, *Rainart*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. VI, 7 giugno 2012, n. 23108, *Antenucci*, in *CED - Sentenze Web*. Più risalenti: Cass. pen., Sez. II, 11 ottobre 1978, n. 1022, *Montariello*, in *CED Cassazione*, n. 140954; Cass. pen., Sez. II, 28 gennaio 1977, n. 7416, *Iorio*, in *CED Cassazione*, n. 136169.

Ebbene, la Corte “fronteggia” questo indirizzo con tre fondamentali argomenti, sui quali fonda la propria adesione al contrapposto orientamento che esclude il ricorrere dell'aggravante là dove l'azione non presenti alcun tratto di *“abilità esecutiva o di scaltrezza nell'esclusione del controllo dell'avente diritto”*, sì da rivelare *“connotati di capacità ed efficienza offensiva che incrementino la possibilità di portar[e] a compimento [il furto] ed offendano più seriamente il patrimonio”*<sup>8</sup>.

### 2.2.1. Furto con destrezza e furto semplice: l'argomento del *quid pluris*.

Innanzitutto, dal raffronto con la fattispecie base dell'articolo 624 emerge l'esigenza che la modalità della condotta destra si esprima *“in un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto di reato, che si aggiunga a quanto ordinariamente richiesto per porre in essere la condotta furtiva, consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo impossessamento”*.

Infatti, sebbene l'articolo 625 non richieda che il soggetto agente faccia ricorso *“a doti di eccezionale o straordinaria abilità”*, è necessario che la modalità esecutiva esprima un tratto ulteriore nel raffronto con gli elementi costitutivi del furto semplice, costituito *“dall'abilità esecutiva dell'autore nell'appropriarsi della cosa altrui, che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza sulla stessa esercitata e disveli la sua maggiore capacità criminale e la più efficace attitudine a ledere il bene giuridico protetto”*. E ciò in quanto, in caso contrario, *“la condotta si esaurisce nel gesto necessario, in quelle condizioni, a realizzare l'impossessamento senza esplicitare un particolare impegno esecutivo, né agire sull'attenzione altrui”*.

### 2.2.2. Furto con destrezza e furto commesso sul bagaglio dei viaggiatori: la circoscritta rilevanza del *“carpe diem furtivo”*.

In secondo luogo, dalla comparazione dell'aggravante della destrezza con l'aggravante di cui all'articolo 625, primo comma, n. 6 del codice penale – che contempla l'ipotesi in cui il fatto sia commesso *“sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande”* – è possibile appurare come il legislatore abbia riconosciuto un maggior significato lesivo all'approfittamento della distrazione del detentore *nella limitata ipotesi in cui questi si sposti dalla dimora o residenza abituale verso altra località*.

<sup>8</sup> Si v., in particolare: Cass. pen., Sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46977, *Cammareri*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. II, 18 febbraio 2015, n. 9374, *Di Battista*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 18 febbraio 2014, n. 12473, *Rapposelli*, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 11 febbraio 2013, n. 19344, in *CED - Sentenze Web*; Cass. pen., Sez. V, 23 marzo 2010, n. 11079, *Bonucci*, in *CED Cassazione*, n. 246888; Cass. pen., Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 14992, *Scalise*, in *CED Cassazione*, n. 243207; Cass. pen., Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 42672, *Aspa*, in *CED Cassazione*, n. 238296.

Con la conseguenza che, al di fuori del descritto contesto, lo stato di disattenzione della vittima non causato dal fatto dell'agente non può richiamarsi a fondamento di altra circostanza aggravante e non può, soprattutto, fondare il connesso aggravio sanzionatorio.

### 2.2.3. Furto con destrezza e principio di offensività: l'inconsistenza delle ragioni poste alla base dell'incremento sanzionatorio.

Infine, le Sezioni unite accedono a un terzo ed ultimo argomento di natura "teleologica" e sostanziale, richiamando le implicazioni che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità<sup>9</sup> e costituzionale<sup>10</sup>, si ricavano dal principio di offensività anche in rapporto agli elementi accidentali del reato.

Per tale via, si afferma, è dato cogliere come ove *"il furto si realizz[+] a fronte della distrazione del detentore, o dell'abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall'autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l'attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria"*.

## 3. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte e l'esito del ricorso.

Quanto osservato consente al Supremo Collegio di accogliere la nozione più limitata di destrezza propugnata dall'orientamento giurisprudenziale restrittivo e di formulare il principio di diritto secondo il quale *"La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625 cod. pen., comma 1, n. 4, richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa"*.

E in ragione della risposta offerta al quesito indirizzato dalla Sezione rimettente, la Corte esclude altresì che nella vicenda del ricorrente siano ravvisabili gli estremi della destrezza: talché, in conclusione, *"trattandosi dell'unica circostanza aggravante ascritta (...) e non essendo stata proposta querela, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio"*.

<sup>9</sup> Cass. pen., Sez. un., 30 settembre 2013, n. 40354, *Sciuscio*, in *Cass. pen.*, 2014, 813 ss., con nota di G. AMARELLI, *Il furto aggravato dal mezzo fraudolento: tra offensività e tipicità rinasce il furto semplice?* Volendo, si v. anche E. MAZZANTINI, *Configurabilità del mezzo fraudolento e individuazione della persona offesa nel furto in locali di vendita "self service"*, in *Cass. pen.*, 2014, 2927 ss.

<sup>10</sup> Corte cost., 8 luglio 2010 (ud. 9 giugno 2010), n. 249, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1373 ss., con nota di L. MASERA, *Corte Costituzionale ed immigrazione: le ragioni di una scelta compromissoria*.

*perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto della suddetta condizione di procedibilità*”.

#### 4. In conclusione: la *creazione* della situazione di favore come cardine del furto grave.

L'annotato pronunciamento della Sezioni unite e le motivazioni che vi stanno alla base non possono che riscontrare il favore degli operatori pratici e degli studiosi della materia. In particolare, è doveroso riconoscere alla Corte il merito di aver colto il cuore del problema teorico-concettuale che attiene all'aggravante della destrezza<sup>11</sup>.

E invero, come si è avuto modo di sottolineare, il Supremo Collegio non manca di richiamare l'attenzione sul fatto che, nella lettura “rigorista”, l'estensione logica delle modalità destre ha il proprio fulcro concettuale nella *mancata* determinazione di quella disattenzione che l'agente si limita a mettere a proprio (criminoso) profitto. Su queste basi, la “questione della destrezza” richiede di esser affrontata guardando soprattutto alla *situazione di favore* di cui in ogni caso si avvantaggia l'autore del reato, ma tende altresì ad articolarsi nei termini dell'alternativa tra una prospettiva di *creazione* della suddetta condizione favorevole e una prospettiva di semplice *approfittamento* dell'altrui distrazione o momentanea assenza.

Peraltro, non sfugge come nello stesso momento in cui avallano la più restrittiva prospettiva della *creazione* della *situazione di favore*, le Sezioni unite ne evidenziano anche il profilo di maggiore criticità: la difficile demarcazione tra modalità destre e modalità fraudolente<sup>12</sup>. In effetti, se dal canto suo la prospettiva del semplice *approfittamento* della *situazione di favore*, pur determinando un indiscutibile e criticabile abbassamento “oggettivo” della soglia di rilevanza dell'aggravante, è in grado di esprimere con chiarezza l'anima dell'aggravamento stesso, individuata nella maggiore pericolosità o meglio nella maggiore *propensione al crimine* dell'agente; la prospettiva della *creazione* della *situazione di favore* apre – spalanca – la porta alla problematica della distinzione tra *destrezza* e *fraudolenza*.

Non è questa la sede per l'approfondimento di un tema amplissimo e assai complesso. Ciò nondimeno, vale la pena rammentare come, in conformità al consolidato approfondimento dogmatico, sia dato distinguere una “creazione dell'occasione” dell'aggressione unilaterale che è fraudolenta da una “creazione dell'occasione” dell'aggressione unilaterale che è destra<sup>13</sup>. E questa, a ben vedere, è la conclusione alla quale mostra di pervenire nel

<sup>11</sup> Per tutti, si v. A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, cit., 116. Anche, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 80.

<sup>12</sup> Si v. G. PECORELLA, voce *Furto (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Milano, 1969, 387.

<sup>13</sup> Su questo aspetto, tradizionalmente, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 426.

proprio ragionamento anche la Cassazione, seppure in via interlocutoria e con portata limitata alla preliminare disamina della *ratio* dell'aggravante.

V'è, però, un punto che merita di essere chiarito in chiusura del presente commento. Alla luce delle annotazioni svolte ma soprattutto, per quanto più rileva, alla luce delle motivazioni esaminate, non sembra davvero possibile ammettere, come invece fa la sentenza, la “*piena compatibilità*” tra la circostanza aggravante della destrezza e la circostanza aggravante del mezzo fraudolento. E non sorprende che, al fine di affermare la richiamata soluzione, la Corte sia costretta a ricorrere a un argomento di chiara ispirazione personale – “*esse [le due aggravanti] descrivono, infatti, modelli di agente prossimi, ma non coincidenti*” – giacché soltanto da una simile punto di osservazione *modalità del fatto* diversamente connotate ed articolate possono ritenersi logicamente compatibili<sup>14</sup>.

Ed è tutt'altro che superfluo ricordare che, per quanto mai definitivamente abbandonato dalle Corti, un simile punto di osservazione non ha diritto cittadinanza in un ordinamento informato ai principi del diritto penale *del fatto*<sup>15</sup>.

EDOARDO MAZZANTINI

<sup>14</sup> Cfr., sul punto, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 84.

<sup>15</sup> In tema, si v. principalmente MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 10.